



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 274 del 13/12/2024

Assessore Proponente: MAI DANIELE

OGGETTO: MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE A FAVORE DEL DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO BADGE N. 44 - DETERMINAZIONI

L'anno duemilaventiquattro addì tredici del mese di dicembre alle ore 12:30 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati oggi a seduta i componenti della Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PAOLINI CHIARA	VICE SINDACO	Assente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente (Skype)
LENZI STEFANO	ASSESSORE	Assente
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Presente (Skype)

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 17.01.2024 con la quale si prendeva atto del collocamento a riposo del dipendente con nominativo riferito al badge n. 44 a partire dal 01.04.2024, a seguito della maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento previsti all'art. 24, comma 10, del Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e s.m.i., dando altresì mandato ai competenti Responsabili d'Area di porre in essere i conseguenti adempimenti;

Vista la richiesta di pagamento delle ferie non godute presentata dal dipendente Badge n. 44 acclarata al protocollo dell'ente al n. 8526 del 01.07.2024;

Dato atto che, con nota prot. 8526 del 01.07.2024 allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, il Responsabile dell'Area Amministrativa comunica, in riferimento alle ferie non godute dalla dipendente Badge n. 44 assegnata all'Area, che le stesse erano state a suo tempo programmate per essere fruiti, e poi richieste ma negate per motivi organizzativi, e non è stato possibile permetterne la fruizione nella sua totalità, quantificandone altresì il residuo rimanente in giorni 29;

Rilevato che, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, il D.L. 95/2012 ha introdotto all'art. 5, comma 8, la seguente disposizione: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età";

Richiamato, tuttavia, il parere N.40033 espresso in data 08.10.2012 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nel quale vengono individuati i casi in cui, per eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro, il divieto posto dall'art. 5 del D.L. 95/2012 non è applicabile in quanto lesivo della disciplina comunitaria in materia di diritto alle ferie (art. 7 della Dir. 2003/88), e tra i quali si annovera la mancata monetizzazione delle ferie non godute in caso di malattia, non imputabile o riconducibile al dipendente;

Dato atto che, a tal proposito, nel corso degli anni anche la giurisprudenza italiana ha espresso un orientamento volto a garantire il diritto alla monetizzazione in caso di malattia (cfr. sentenza Cass. N.11462 del 9/7/2012, sentenza Cass. Sez. unite n.9146 del 17/4/2009, sentenza Cons. di Stato, sez. VI, n. 2737 del 9/5/2011 e sentenza Corte di Cassazione Sezione del Lavoro n. 14083/2024), stabilendo di fatto che nel divieto posto dall'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 non rientrano i casi di cessazione del servizio in cui l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità

fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità, negazione delle ferie richieste per ragioni di servizio;

Ritenuto, sulla base delle considerazioni sopra riportate e degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza italiana, sussistere, nel caso di specie tutti i presupposti di fatto per il pagamento delle ferie maturate e non godute e/o godibili per sopraggiunta impossibilità non imputabile al dipendente o al datore di lavoro;

Stabilito di dover esprimere atto di indirizzo, incaricando i responsabili dei servizi interessati di procedere alla quantificazione delle ferie maturate dalla dipendente badge n. 44 e non usufruite alla data della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di reperire le risorse necessarie alla liquidazione della relativa indennità sostitutiva;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Visto il CCNL 16.11.2022;

con votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni descritte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1** di dare atto che le ferie maturate e non godute dalla dipendente badge n. 44, collocata a riposo a partire dal 01/04/2024, non rientrano tra le ipotesi di divieto previste all'art. 5, comma 8 del D.L. 95/2012, in quanto la mancata fruizione non è imputabile né riconducibile alla volontà del dipendente o del datore di lavoro, e pertanto sono da ritenersi monetizzabili;
- 2** di trasmettere la presente Deliberazione ai Responsabili di Area competenti per la quantificazione delle ferie maturate dalla dipendente badge n. 44 e non usufruite alla data della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di reperire le risorse necessarie alla liquidazione della relativa indennità sostitutiva;
- 3**
- 4** di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con successiva separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 267 del 18/08/2000.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 66 del 13.12.2024

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA